



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 01/02/1995 prot. 27

Oggetto:

Applicazione tasse di cc.gg. e imposta di bollo sui registri rilasciati alle navi.

Sintesi:

La numerazione e bollatura dei registri nautici, poiche' non viene effettuata dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, non e' soggetta alla tassa di concessione governativa cui all'art.85 della tariffa allegata al D.P.R.

n.641 del 26.10.72. La numerazione e bollatura dei registri nautici non e' soggetta all'imposta di bollo cui all'art.16 della tariffa allegata al D.P.R. n.642 del 26.10.72.

Testo:

Con la nota sopradistinta codesta Societa' ha chiesto di conoscere se sia o meno soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo la bollatura e numerazione dei registri nautici.

Codesta Societa' sostiene che i libri in argomento non dovrebbero essere assoggettati al pagamento dei tributi sopracitati in quanto non trattasi di libri e scritture contabili di societa' commerciali.

Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, si rileva che, a norma dell'art.85 della tariffa allegata al D.P.R. n.641 del 26/10/72 approvata con il D.M. 20/8/1992, cosi' come modificato dall'art.7 bis del D.L. n.357 del 10.6.1994 introdotto dalla legge di conversione n.489 dell'8/8/94, sono assoggettate alla tassa ivi indicata la bollatura e numerazione di libri e registri previsti dall'art.2215 del codice civile.

Inoltre, la nota marginale al suddetto art.85, al n.1, prevede che la tassa di concessione governativa e' dovuta per i libri di cui all'art.2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art.2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati.

Esaminata la questione, si osserva previamente che per "modi ivi indicati" di cui alla cennata nota n.1 devono intendersi quelli previsti dall'art.2215 del codice civile, in base al quale i libri, prima di essere posti in uso debbono essere numerati e bollati dall'Ufficio del Registro delle Imprese (attualmente cancellerie commerciali) o da un notaio.

Poiche' la numerazione e bollatura dei registri oggetto del quesito non viene effettuata dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, gli stessi non rientrano tra quelli per i quali e' dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'art.85 della tariffa allegata al D.P.R. n.641 del 26/10/1972.

Analogamente, per quanto riguarda l'imposta di bollo, poiche' i registri oggetto del quesito non vengono bollati e vidimati secondo i modi previsti dall'art.2215 del C.C., essi non rientrono nell'ambito di applicazione dell'art.16 della Tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n.642 approvata con D.M. 20 agosto 1992, e pertanto non sono soggetti all'imposta di bollo.